



**CRITERI PER L'AMMISSIBILITA' E LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI CAUSATI
DALLA FAUNA SELVATICA E DALL'ATTIVITA' VENATORIA ALLE PRODUZIONI
AGRICOLE NEL TERRITORIO A GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA E NEI
TERRITORI PRECLUSI ALL'ESERCIZIO VENATORIO DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE 23 APRILE 2013, N. 6**

1. Finalità e criteri applicativi.

1. Sono ammissibili a contribuzione a titolo di indennizzo i danni arrecati dalla fauna selvatica nonché dall'attività venatoria alle produzioni agro-silvo-pastorali, ivi comprese le produzioni dell'allevamento zootecnico.

2. Non sono ammissibili a contribuzione in applicazione dei presenti criteri:

- a. I danni alle produzioni agricole e zootecniche causati da grandi carnivori selvatici, per i quali si applicano le specifiche disposizioni emanate annualmente dalla Giunta regionale;
- b. I danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni degli allevamenti di fauna selvatica ad indirizzo diverso da quello produttivo (allevamenti a scopo amatoriale e ornamentale);
- c. I danni causati dalla fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura, per i quali opera lo specifico bando approvato annualmente dalla Giunta regionale in attuazione della Convenzione tra la Regione Veneto e AVEPA di cui alla DGR 945/2020;
- d. I danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche all'interno dei fondi chiusi, nei fondi sottratti alla gestione programmata dell'attività venatoria ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della L. 157/1992 nonché nei Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

3. Nel territorio soggetto alla gestione programmata dell'attività venatoria, ivi inclusi gli Istituti di protezione (Oasi e Zone di Ripopolamento e Cattura) e i Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, definiti dal Piano faunistico venatorio regionale, potranno essere ammessi a contribuzione, a titolo di indennizzo, i danni arrecati da tutta la fauna selvatica, cacciabile o non cacciabile, nei limiti delle condizioni di cui al successivo articolo 3.

4. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie possono essere ammessi a contribuzione esclusivamente i danni provocati dalla fauna selvatica non sottoposta al prelievo venatorio in base al piano di assestamento o di abbattimento o in base al programma pluriennale di immissione, con esclusione dei danni derivanti da attività venatoria.

5. Sono ricompresi tra i danni indennizzabili anche quelli derivanti da attività svolte non in conformità alla normativa vigente, a condizione che i medesimi non risultino altrimenti indennizzabili ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

6. Non sono ammessi ad indennizzo danni stimati di importo inferiore ad euro 100,00.

2. Tipologia dei danni ammissibili a contribuzione.

1. Sono individuate le seguenti tipologie di danni ammissibili a contribuzione:

- a) colture erbacee:
 - 1) danni a prati-pascoli;
 - 2) danni a colture foraggere, cerealicole, industriali;
 - 3) danni a colture orticole;
 - 4) danni a pascoli permanenti;
- b) colture arboree in attualità di coltivazione:



- 1) danni a frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto, purché alla base le piante siano munite di fascette protettive;
 - 2) danni a rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto;
 - 3) danni ai frutti pendenti di frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto;
- c) allevamenti zootecnici (compresi allevamenti di fauna selvatica):
- 1) danni agli animali in allevamento;
- d) strutture:
- 1) opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree;
 - 2) opere aziendali per la regimazione delle acque e l'irrigazione;
 - 3) danni agli impianti di apicoltura.

3. Condizioni per l'ammissibilità a contribuzione dei danni

1. L'ammissibilità a contribuzione a titolo di indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agro-silvo-pastorali, ivi comprese le produzioni dell'allevamento zootecnico è subordinata alla preventiva effettuazione, a carico della produzione colpita, di idonei interventi di prevenzione.

2. La condizione limitativa di cui al precedente punto 1. non si applica nel caso di coltivazioni/allevamenti che non possono essere efficacemente protetti mediante interventi di carattere ordinario, nonché nell'esercizio nel corso del quale si verifica il primo evento dannoso.

3. I danni causati da fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni dell'allevamento zootecnico sono ammissibili a contribuzione purché l'allevamento e tutti i capi danneggiati siano pienamente in regola dal punto di vista della normativa sanitaria e degli obblighi di registrazione anagrafica vigenti.

4. Criteri per la quantificazione dei danni ammissibili a contribuzione.

1. In caso di danno accertato alla semina che interessi una percentuale superiore al sessanta per cento della superficie investita a colture foraggere, cerealicole, industriali o a pascolo permanente è ammessa, ove richiesta, la risemina. Il relativo indennizzo è corrispondente al costo delle sementi e della manodopera necessarie al ripristino della coltivazione. Nel caso non si richieda il ripristino della coltivazione o il danno interessi meno del sessanta per cento della superficie, l'indennizzo viene calcolato sulla base di:

- a) valutazione economica del prodotto sul campo desunta dai mercuriali della camera di commercio con riferimento all'epoca di raccolta;
- b) entità della superficie danneggiata;
- c) produzione media zonale.

2. In caso di danni accertati in fase di maturazione arrecati a colture foraggere, cerealicole e industriali viene ammessa ad indennizzo la perdita di prodotto in fase di maturazione. Nel caso di danneggiamento alla cotica erbosa è corrisposto un indennizzo equivalente al costo del lavoro occorrente per il ripristino.

3. L'ammontare dell'indennizzo per i danni accertati alle produzioni orticole, sia destinate alla vendita che ad autoconsumo, è determinato sulla base dei criteri di cui al comma 1, lettera a) relativi a prezzo del prodotto, superficie danneggiata e produzione media zonale.

4. Nel caso di danni accertati a colture arboree in attualità di coltivazione quali frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto, comportanti la sostituzione delle piante, l'ammontare del contributo per il risarcimento è commisurato alla perdita del prodotto.

5. Nel caso di danni a rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto, che comportino la necessità di sostituzione della piantumazione danneggiata, l'ammontare del contributo per l'indennizzo è commisurato al costo della messa a dimora delle sostituzioni.



5. Modalità per la richiesta dei contributi a titolo di indennizzo.

1. Per accedere ai contributi a titolo indennizzo, il proprietario o il conduttore del fondo deve inoltrare richiesta di accertamento, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), alla struttura AVEPA territorialmente competente, utilizzando l'apposito modello informatico predisposto da AVEPA medesima.

2. Ai sensi del comma 4, dell'articolo 28, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la domanda di contributo a titolo di indennizzo va presentata in tempo utile per consentire l'accertamento dei danni, prima del quale non dovrà essere modificato lo stato di fatto delle colture, dell'allevamento o delle opere interessate. Eventuali modifiche dovranno essere prontamente segnalate alla struttura AVEPA territorialmente competente.

3. La raccolta del prodotto o la sostituzione della coltura prima dell'accertamento tecnico dei danni dichiarati comportano la non ammissibilità all'indennizzo, salva la possibilità per il conduttore danneggiato di fare effettuare a proprie spese una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato.

6. Accertamenti.

1. Gli accertamenti sono effettuati dal personale AVEPA incaricato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento.

2. Gli accertamenti sono effettuati alla presenza del proprietario o conduttore del fondo o di persona dallo stesso espressamente delegata.

3. Decorso i termini di cui al comma 1, AVEPA procede sulla base della quantificazione del danno, come autocertificata dal proprietario o dal conduttore del fondo.

7. Criteri per l'ammissibilità e la quantificazione dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio venatorio di cui all'art. 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6.

1. Ai fini dell'ammissibilità a contribuzione e della quantificazione dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio venatorio di cui all'art. 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6, gli Enti competenti, individuati con DGR n. 2175 del 25 novembre 2013, applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4.

2. Nei territori di cui al precedente punto 1 potranno essere ammessi a contribuzione, a titolo di indennizzo, i danni arrecati da tutta la fauna selvatica, cacciabile o non cacciabile, nei limiti delle condizioni di cui al precedente articolo 3.

